


STUDIO
BISCOZZI NOBILI
legale - tributario

TAX ALERT N. 1

29 gennaio 2019



STUDIO
BISCOZZI NOBILI
legale - tributario

Nel seguito una breve sintesi di alcune delle principali novità fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 142/2018 (di recepimento delle direttive comunitarie ATAD 1 e 2): lo scopo è quello di evidenziarne i tratti più salienti, rinviando ad una trattazione caso per caso per qualunque problematica concreta.

Seguiranno a breve altri Tax Alert, sempre miranti ad estrapolare le novità di maggior rilievo introdotte dai provvedimenti normativi di recente emanazione.

INTERESSI PASSIVI

DECORRENZA: il nuovo regime si applica a partire dal 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (e con previsione di un regime transitorio)

AMBITO OGGETTIVO:

- con modifica “peggiorativa”, il limite di deducibilità è esteso agli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati capitalizzati, i quali erano espressamente esclusi dalla precedente disciplina
- interessi, attivi e passivi, qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione è confermata dai decreti attuativi emanati per disciplinare il principio di derivazione rafforzata ai fini del reddito di impresa

MECCANISMO DI DEDUZIONE:

- gli interessi passivi sono ora compensabili, oltre che con gli interessi attivi e i proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta, anche con quelli riportati da periodi d'imposta precedenti
- Il riporto a nuovo temporalmente illimitato è stabilito, in maniera innovativa, anche per le eccedenze di interessi attivi rispetto a quelli passivi. L'eccedenza di ROL è invece riportabile a nuovo non oltre il quinto esercizio successivo



INTERESSI PASSIVI (segue)

«ROL FISCALE»

- Gli importi delle voci che concorrono a formare il R.O.L. si quantificano nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni sul reddito d'impresa ("R.O.L. fiscale"), e non più sulla base delle risultanze contabili

NUOVA ESENZIONE OGGETTIVA:

- Viene introdotta una nuova esenzione oggettiva per gli oneri finanziari generati da prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine

Riferimenti normativi: art. 1 D.Lgs. n. 142/2018; art. 96 TUIR.

CFC

DECORRENZA: il nuovo regime si applica a partire dal 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

LE PRINCIPALI NOVITA'

- Nessuna distinzione tra CFC *black list* (i.e. controllate estere fiscalmente residenti in Stati con un livello di tassazione nominale inferiore al 50% rispetto a quello vigente in Italia) e CFC *white list* (i.e. controllate estere con livello di tassazione inferiore al 50% del livello di tassazione che avrebbero scontato se fiscalmente residenti in Italia e con proventi costituiti per più del 50% da c.d. *passive income*)
- UNICA REGOLA, BASATA SU DUE CONDIZIONI (ENTRAMBE NECESSARIE):
 1. assoggettamento della società estera a tassazione effettiva (non più nominale) inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia; e
 2. conseguimento da parte della stessa di proventi costituiti per oltre un terzo da c.d. *passive income*

CFC (segue)

ELENCO (TASSATIVO) DI «PASSIVE INCOME» - DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI:

- redditi da attività assicurativa e bancaria
- proventi derivanti da prestazioni di servizi od operazioni di compravendita di beni *intercompany* con valore aggiunto “scarso o nullo”

NUOVO CONCETTO DI CONTROLLO

Ora – oltre al controllo di diritto e di fatto - rileva anche la partecipazione agli utili della controllata estera per una quota maggiore del 50%

UNICA ESIMENTE

Svolgimento, da parte del soggetto controllato, di un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Riferimenti normativi: art. 4 D.Lgs. n. 142/2018; art. 167 TUIR.



CLAUSOLA GENERALE ANTI-ABUSO

Il Decreto di recepimento non introduce alcuna disposizione antielusiva generale: come illustrato dalla Relazione Illustrativa allo schema di Decreto, l'ordinamento italiano già prevede una clausola generale antiabuso (l'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente) conforme al testo della Direttiva.

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 142/2018; art. 10-bis, L. n. 212/2000.



HOLDING INDUSTRIALI

NUOVA DEFINIZIONE DI HOLDING INDUSTRIALI:

- Si tratta dei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (intendendosi per tali, ad esempio, le banche italiane, le società finanziarie italiane che controllano banche o gruppi bancari, le SIM, le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM, i confidi, gli operatori del microcredito) o dei soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico



HOLDING INDUSTRIALI (segue)

- L'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari - condizione che deve essere verificata in base al bilancio relativo all'ultimo esercizio approvato - sussiste quando l'ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari risulta superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale
- Non rilevano più i proventi
- La definizione è valida sia ai fini IRES che IRAP

Riferimenti normativi: art. 12 del D.Lgs. N. 142/2018; art. 162-bis TUIR; D.Lgs. n. 446/1997



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it

www.biscozzinobili.it